LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche che, all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della direttiva 2009/147/CE, secondo cui "In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n.

157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";
- la Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Regione regola l'esercizio della caccia indicando:
 - le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunisticovenatori provinciali;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
 - l'art. 50, comma 2, in base al quale le Province e la

Città Metropolitana di Bologna previo parere dell'ISPRA, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:

- autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
- autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1º settembre al 31 gennaio di ogni anno;
- rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
- il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la propria deliberazione n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale"";
- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le Regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla

Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE";

- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati
 Cervidi e Bovidi Manuali e Linee guida 91/2013 ISPRA";

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1419 del 1º ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 26673/GAB del 23 dicembre 2014 con cui il suddetto Ministero, al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU 6955/14/ENVI - Calendari Venatori ed il conseguente avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea ha rappresentato a diverse Regioni tra cui la Regione Emilia-Romagna la necessità di modificare i calendari venatori approvati per la stagione venatoria 2014-2015, anticipando almeno al 20 gennaio la chiusura della caccia alle specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia;

Vista la propria deliberazione 12 gennaio 2015, n. 2 "Deliberazione n. 467/2014 "Calendario venatorio regionale". Anticipazione della chiusura della caccia alla specie cesena gennaio 2015" con la quale in relazione alla condivisione della risoluzione positiva della procedura avviata а livello comunitario riguardante i calendari venatori di alcune Regioni italiane tra cui la Regione Emilia-Romagna, è stata accolta la richiesta rappresentata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in un'ottica di una fattiva collaborazione modificando l'allegato A della deliberazione n. 467/2014 e prevedendo l'anticipazione al 20 gennaio 2015 del termine stabilito per la chiusura della caccia alla specie cesena;


Preso atto delle richieste e indicazioni delle Province, della Città Metropolitana di Bologna e delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, pervenute al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, particolarmente incentrate sugli elementi che hanno evidenziato i buoni risultati ottenuti nelle stagioni venatorie precedenti, avendo conciliato il prelievo venatorio con la tutela del patrimonio faunistico e la salvaguardia delle produzioni agricole;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdsLife International, 2004, Cambridge, UK);
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2014/2015 e degli iscritti agli ambiti territoriali di caccia regionali nelle stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;
- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPT				
0050/5 NOV	PERNICE ROSSA (Alectoris rufa)	SPEC 2	2a decade di agosto				
SPECIE NON MIGRATRICI - GALLIFORMI	STARNA (Perdix perdix)	Specie Prioritaria Allegato A Direttiva 2009/147/CEE	3a decade di settembre				
	FAGIANO (Phasianus colchicus)	NON SPEC	2a decade di settembre				
SPECIE NON	CORNACCHIA GRIGIA (Corvus corone cornix)	NON SPEC	3a decade di luglio				
MIGRATRICI - CORVIDI	GAZZA (Pica pica)	NON SPEC	3a decade di luglio				
CONVIDI	GHIANDAIA (Garrulus glandarius)	NON SPEC	2a decade di agosto				
	GERMANO REALE (Anas platyrhynchos)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di gennaio				
	CANAPIGLIA (Anas strepera)	SPEC 3	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio				
	FISCHIONE (Anas penelope)	NON SPEC	3a decade di febbraio				
	CODONE (Anas acuta)	SPEC 3	3a decade di gennaio				
	MESTOLONE (Anas clypeata)	SPEC 3	1a decade di febbraio				
	MORIGLIONE (Aythya ferina)	SPEC 2	1a decade di agosto - 1a decade di febbraic				
	MORETTA (Aythya fuligula)	SPEC 2	3a decade di agosto - 1a decade di febbraio				
UCCELLI ACQUATICI	ALZAVOLA (Anas crecca)	NON SPEC	1a decade di settembre - 3a decade di genna				
	MARZAIOLA (Anas querquedula)	SPEC 3	2a decade di agosto - 1a decade di febbraio				
	FOLAGA (Fulica atra)	NON SPEC	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio				
	GALLINELLA D'ACQUA (Gallinula chloropus)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di marzo				
	PORCIGLIONE (Rallus aquaticus)	NON SPEC	2a decade di settembre - 3a decade di febbra				
	BECCACCINO (Gallinago gallinago)	SPEC 3	1a decade di febbraio				
	FRULLINO (Lymnocryptes minimus)	SPEC 3	1a decade di febbraio				
	PAVONCELLA (Vanellus vanellus)	SPEC 2	3a decade di luglio - 1a decade di febbraio				
	QUAGLIA (Coturnix coturnix)	SPEC 3	2a decade di settembre - 2a decade di aprile				
	BECCACCIA (Scolopax rusticola)	SPEC 3	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio				
	TORTORA (Streptopelia turtur)	SPEC 3	3a decade di agosto - 2a decade di aprile				
MIGRATORI TERRESTRI	COLOMBACCIO (Columba palumbus)	NON SPEC	3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio				
	ALLODOLA (Alauda arvensis)	SPEC 3	3a decade di febbraio				
	MERLO (Turdus merula)	NON SPEC	3a decade di agosto - 2a decade di gennaio				
	CESENA (Turdus pilaris)	NON SPEC	3a decade di luglio - 2a decade di gennaio				
	TORDO BOTTACCIO (Turdus philomelos)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio				
	TORDO SASSELLO (Turdus iliacus)	NON SPEC	3a decade di gennaio				

CACCIATORI RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA															
	Stagione venatoria														
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
во	10.549	10.359	10.078	9.801	9.635	9.355	9.031	8.760	8.656	8.405	7.997	7.564	7.143	6.790	6.451
FE	3.780	3.735	3.681	3.559	3.543	3.422	3.297	3.222	3.161	3.070	2.988	2.835	2.669	2.422	2.255
FC	8.582	8.519	8.391	8.246	8.136	7.988	7.739	7.540	7.406	7.236	7.056	6.737	6.447	6.199	5.904
MO	7.118	7.003	6.915	6.755	6.583	6.379	6.174	6.004	5.936	5.768	5.501	5.268	4.933	4.659	4.449
PR	6.239	6.185	6.100	5.994	5.929	5.850	5.701	5.635	5.479	5.324	5.072	4.901	4.675	4.426	4.242
PC	3.988	3.914	3.885	3.832	3.808	3.774	3.708	3.603	3.481	3.309	3.211	3.091	3.009	2.873	2.705
RA	8.767	8.616	8.488	8.337	8.181	8.061	7.736	7.469	7.345	7.070	6.788	6.489	6.142	5.805	5.546
RE	5.704	5.604	5.515	5.390	5.265	5.172	4.994	4.914	4.859	4.726	4.597	4.401	4.169	3.902	3.699
RN	5.274	5.239	5.169	5.002	4.874	4.704	4.411	4.263	4.184	3.997	4.420	4.119	3.871	3.686	3.530
тот.	60.001	59.174	58.222	56.916	55.954	54.705	52.791	51.410	50.507	48.905	47.630	45.405	43.058	40.762	38.781



CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC												
	Stagione venatoria											
	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15					
Bologna	12.453	12.117	10.772	10.542	9.892	9.640	9.252					
Ferrara	4.605	4.656	4.763	4.528	4.434	4.008	3.626					
Forlì-Cesena	9.970	9.939	9.669	9.139	8.718	8.232	7.844					
Modena	8.428	8.077	7.492	7.134	6.771	6.363	5.974					
Parma	6.022	7.053	6.415	6.277	5.972	5.823	5.730					
Piacenza	7.205	5.760	5.736	5.472	5.148	5.154	4.912					
Ravenna	10.143	9.988	9.608	9.220	8.960	8.262	7.688					
Reggio Emilia	6.316	6.068	5.923	5.800	5.872	5.835	5.525					
Rimini	3.918	3.630	4.923	4.501	4.251	3.977	3.886					
TOTALE	69.060	67.288	65.301	62.613	60.018	57.294	54.437					

DATI DI CACCIA												
00=0 =	2008/2009 - capi per		2009/2010 - capi per		2010/2011 - capi per		2011/2012 - capi per		2012/2013 - capi per		2013/2014	- capi per
SPECIE	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata								
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Starna	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1
Fagiano	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1	5	1
Volpe	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
Lepre comune	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1	3	1
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
Cinghiale	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1
Cornacchia grigia	3	2	5	3	5	2	5	3	5	3	4	2
Gazza	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Ghiandaia	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2	3	2
Germano reale	7	2	10	3	13	3	10	3	9	3	10	3
Canapiglia	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Fischione	5	2	5	2	7	3	5	2	5	2	5	2
Codone	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Mestolone	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2
Moriglione	3	2	3	2	4	2	3	2	2	2	3	2
Moretta	2	1	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-
Alzavola	7	2	9	2	13	3	10	3	11	3	11	3
Marzaiola	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1
Folaga	7	3	5	2	7	2	5	2	5	2	5	2
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Porciglione	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1
Beccaccino	3	2	3	1	3	2	4	2	4	2	4	2
Frullino	2	2	3	2	3	2	3	2	4	2	5	2
Pavoncella	9	4	12	4	13	4	10	4	6	3	6	3
Quaglia	3	2	3	2	4	2	2	2	2	1	2	2
Beccaccia	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Tortora	6	3	6	3	7	3	6	3	6	3	6	4
Colombaccio	5	2	5	2	5	2	6	2	6	2	6	2
Allodola	32	8	29	8	25	7	25	7	14	4	14	5
Merlo	12	2	10	2	12	2	17	3	11	2	12	2
Cesena	7	2	6	2	9	2	9	2	7	2	4	2
Tordo bottaccio	17	3	15	3	14	3	19	3	17	3	15	3
Tordo sassello	13	2	9	2	13	2	11	2	10	2	9	2

Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti territoriali di caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge regionale n. 8/1994 consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;

che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche suggerito da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre - fermo restando, applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013, il divieto di caccia agli uccelli acquatici (ad esclusione del germano reale), in data 1° ottobre in tutte antecedente al le ZPS rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, ad eccezione del colombaccio, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade la stagione della caccia e il periodo della tra riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura della terza domenica di settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013). Infatti viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "*il* colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione postriproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;
- che per quanto attiene allodola e beccaccia, la data di apertura del 1º ottobre è conforme alle indicazioni dell'ISPRA;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione, mantenendo i periodi previsti nei precedenti calendari venatori e quindi discostandosi parzialmente da quanto suggerito da ISPRA nelle nuove "Linee Guida nazionali per la gestione degli ungulati"

per quanto concerne il prelievo di daini e cervi maschi di II e III classe nel periodo che precede la stagione riproduttiva, in quanto:

- l'Emilia-Romagna vanta una pluriennale esperienza positiva nella caccia di selezione agli ungulati;
- contestualmente, nei paesi europei interessati al prelievo degli ungulati, decenni di caccia di selezione hanno permesso di "collaudare" calendari venatori che rispettano la fenologia dei palchi ed i cicli vitali dei cervidi, criteri a cui la Regione ha sempre fatto riferimento;
- i tempi di prelievo in selezione definiti da ISPRA non consentirebbero una maggiore attuazione del prelievo, ma, al contrario, limiterebbero completo raggiungimento dei piani di prelievo, condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio anche in considerazione delle esigenze di carattere biologico delle singole delle specie, necessità di natura tecnica gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna;
- la razionalizzazione della popolazione faunisticovenatoria delle popolazioni di cervo, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un'attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e Regioni confinanti;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 settembre per tortora;
 - al 30 novembre per starna, pernice rossa e quaglia;
 - alla prima domenica di dicembre per fagiano, lepre e coniglio selvatico;
 - al 31 gennaio per cinghiale in forma collettiva, volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
 - al 31 dicembre per lepre e al 31 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano

di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo),

è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori soprarichiamata;

- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 31 dicembre per allodola e merlo risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
 - al 31 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 20 gennaio per beccaccia, tordo bottaccio e cesena risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione deali selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- al 31 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, tordo sassello, risulta folaga, teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione come definito dal prenuziale documento Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia 79/409/CEE nell'ambito della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
- al 31 gennaio per germano reale trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della in Europa, all'elevata consistenza specie della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e al vantaggio che, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, che senza dell'attività prelievo prosecuzione di possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, in quanto forme di cautela introdotte nella legge statale dalla recente modifica operata dall'art. 42 della legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione, valgono come disposizioni cornice per tutti i calendari provinciali, ferma restando la facoltà per le Province e

per la Città Metropolitana di Bologna di adottare disposizioni più restrittive ai sensi dell'art. 51, della Legge regionale n. 8/1994;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18 comma 2 della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia - in quanto specie prioritaria l'una e SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole, l'altra - tramite piani di gestione provinciali che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della stessa;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura conformemente a quanto suggerito dall'ISPRA - di limitare il prelievo alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo e tortora in giornate fisse e solo da appostamento fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero per merlo e tortora;
- di fissare, come raccomandato da ISPRA per codone, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone e quaglia, di 10 e 50 per allodola, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei

precedenti calendari regionali, anziché portare a 20 i capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

- di fissare inoltre per pavoncella il carniere giornaliero stagionale rispettivamente di 10 е 30 capi, considerazione dell'attuale situazione complessiva stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) e di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. anno 2010), nonché con una Melega, Giannella, L. variazione media annua dal 2000 al 2011 del 20,93% ed una differenza dell'indice di popolazione dal 2000 al 2011 69,73% (Rete rurale nazionale, Censimento dell'avifauna per la definizione del Farmland Bird Index a livello nazionale e regionale in Italia. "Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di fissare altresì per la tortora il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile ("Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna" a cura di P.P Ceccarelli. e S. Gellini, 2011), con una variazione media annua dal 2000 al 2011 dell'1,71% ed una differenza dell'indice di popolazione 2000-2011 del 18,8% ("Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di confermare nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 anche per la stagione venatoria 2015/2016 il prelievo alla volpe nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1º ottobre al 31 gennaio;

- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1/2008 dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress nella fauna, che nel periodo dall'1º al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale ad esclusione degli ungulati in selezione ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali e della Città Metropolitana di Bologna;
- di prevedere l'annotazione immediata dei singoli capi di fauna migratoria abbattuti durante l'esercizio della caccia in forma vagante, come già previsto per beccaccia e beccaccino e per ogni capo di fauna stanziale;
- di autorizzare le Province e la Città Metropolitana di Bologna a regolamentare la caccia alla lepre con l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani alla terza domenica di agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia;
- caricati di vietare l'utilizzo di fucili munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e acquitrini, salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013 e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;

di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge regionale n. 8/1994, all'espletamento delle consultazioni;

Atteso che, con nota prot. PG/2015/95688 del 13 febbraio 2015 il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni soprariportate;

Rilevato inoltre che il parere dell'ISPRA è pervenuto al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con prot. 10041 in data 3 marzo 2015, assunto agli atti con protocollo PG/2015/132365 in data 3 marzo 2015;

Valutate attentamente le osservazioni ed il parere pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e tenuto conto dell'esigenza di garantire e contemperare la conservazione di specie in declino;

Ritenuto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare - diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA - le seguenti date di apertura e chiusura:

per tutte le specie - tranne allodola, beccaccia e cinghiale - la data di apertura della terza domenica di settembre per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia direttiva 79/409/CEE nell'ambito della conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) fermo restando il divieto di caccia agli uccelli acquatici (ad esclusione del germano reale) in data antecedente al 1º ottobre in tutte le ZPS rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della propria deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2013;

- il colombaccio la data di apertura della terza domenica di settembre in quanto la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al Infatti viene registrata una 2013). variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%. Le Linee quida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano inoltre che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle maggiori, e "si è verificata isole una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali"; il colombaccio infine "mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre migrazione post-riproduttiva considerato che la questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre, e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;
- per quaglia la data di chiusura del 30 novembre, quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA 26), dove invece si raccomanda, per lo stato (pag. sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero е stagionale, già sopra riportato; tale data peraltro risulta antecedente di un mese a quanto previsto dalla Legge 157/1992 all'art. 18 comma 1, lettera a);

- per fischione, gallinella d'acqua e porciglione la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", ed altresì con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato dall'Istituto medesimo;
- per mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, pavoncella, la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA;
- per beccaccia, la data di chiusura del 20 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio prenuziale come della migrazione definito documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione deqli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla più volte citata nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
 - sono stati disciplinati con la richiamata deliberazione n. 1419/2012 tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come la Guida dell'ISPRA suggerisce;
 - è stato previsto un carniere come raccomandato dalla predetta Guida che fissa in 3 e 20 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale - che mantiene le limitazioni delle precedenti stagioni venatorie, determinando parametri uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto ai limiti raccomandati da ISPRA;

- per tordo bottaccio e cesena la data di chiusura del 20 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA;
- per canapiglia la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della direttiva caccia nell'ambito della 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo sia non vi effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
- per codone la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, e

per aver fissato, come il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA raccomanda, per lo stato di conservazione della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale;

- per alzavola e folaga la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della nell'ambito della direttiva 79/409/CEE caccia conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per tordo sassello la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato paragrafo 2.7.2 della "*Guida* alla disciplina della direttiva caccia nell'ambito della 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto non possibile che durante questo periodo vi effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per germano reale la data di chiusura del 31 gennaio per il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e per il vantaggio che uniformando la data di chiusura della caccia al germano

con quella delle altre anatre - si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che tuttavia la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie, come evidenziano i dati recenti relativi alla consistenza della popolazione svernante del germano reale in Emilia-Romagna (38% circa di quella italiana, con valori compresi tra 48.000 e 62.500 nel periodo 2006/2009) in "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010;

per cervo maschio di III classe il periodo dal 10 agosto al 15 settembre per le motivazioni addotte dai componenti dalle tecnici, nominati Province е dalla Metropolitana di Bologna interessate, della Commissione Tecnica per la Gestione del Cervo dell'Appennino toscoemiliano, con nota del 24 febbraio 2014 prot. 62, agli del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con PG/2014/55615 del 27 febbraio 2014 da cui emerge quanto segue. Il sistema gestionale messo a punto nel 1999 ha previsto fin dal 2000 (inizio prelievo sperimentale del cervo nell'Appennino Settentrionale) un calendario che tenesse considerazione la fenologia del cervo e prevedesse una pausa nel prelievo in coincidenza con il culmine della stagione degli amori, stabilendo per il maschio adulto un periodo di prelievo pre-riproduttivo, dal 10 agosto al 15 settembre (da quando cioè tutti gli esemplari adulti hanno il palco pulito fino alla vigilia del culmine degli amori) ed una ripresa post-riproduttiva dal 5 ottobre, al contrario di tutti gli altri paesi europei che hanno per i maschi adulti un calendario allargato che comincia tra agosto e inizi settembre e prosegue senza interruzioni (Gill 1990, Apollonio et al. 2010). La cessazione temporanea del prelievo dei maschi adulti durante culmine degli amori (15 settembre - 5 ottobre) è stato tratto originale della invece un proposta Commissione Tecnica: l'esperienza gestionale alpina aveva infatti mostrato come una pressione di caccia continuativa su vasti territori portasse alla disgregazione dei quartieri riproduttivi tradizionali al di fuori delle aree protette. Il prelievo tardo estivo del maschio adulto, circa 25 giorni effettivi in più a disposizione dei cacciatori di cervo, si è rivelato in provincia di Bologna determinante nel migliorare percentuali di realizzazione dei piani di abbattimento, dato il prelievo particolarmente difficile, con medie di decina di uscite necessarie a concludere l'abbattimento. Negli ultimi anni di applicazione, il

prelievo pre-riproduttivo ha interessato in provincia di Bologna circa il 40% dei capi maschi adulti abbattuti. Il sistema gestionale messo a punto nel 1999 prevede un ruolo rilevante del monitoraggio dei capi abbattuti, che risponde anche alla necessità di verificare in modo continuativo i risultati raggiunti, di evidenziare gli eventuali errori e di porvi rimedio. L'analisi dei dati biometrici raccolti fin dall'inizio del prelievo può essere un indice per valutare se la pressione venatoria, esercitata sulla classe dei maschi adulti per diversi anni anche in periodo tardo estivo, ha fatto registrare segnali di decadimento qualitativo, o se differenze significative nelle dimensioni corporee dei Sono stati così abbattuti. esaminati i relativi ai pesi corporei interi (distinti in pre e postriproduttivi), i pesi dei trofei con cranio e dei lunghezze delle mandibole maschi adulti, verificare eventuali differenze significative, tenendo presente che i criteri adottati dai cacciatori prelevare i maschi sono rimasti sostanzialmente costanti che non ci sono stati cambiamenti sostanziali di densità di popolazione (intorno a 2 capi per kmq). In provincia di Bologna non esistono differenze significative delle variabili esaminate. La stessa lunghezza media campionaria della mandibola, forse la misura migliore per valutare il rendimento di popolazione, risulta pressoché identica. Inoltre anche la frequenza di esemplari "medagliati" (cioè premiati per le valutazioni CIC del trofeo) è rimasta invariata intorno al 54%. In provincia di Prato, dove peraltro i prelievi tardo estivi sono stati rari, si è constatato un leggero aumento del peso del trofeo (+3%). In provincia di Pistoia, dove il prelievo pre-riproduttivo è stato poco praticato, si è registrata una leggera diminuzione del peso del palco - fenomeno in atto da tempo, già osservato a partire dagli anni Novanta con l'analisi delle stanghe cadute, in coincidenza con la progressiva chiusura delle aree di pascolo a favore del bosco (Mazzarone e Mattioli 1996, Mattioli et al. 2002) - mentre il peso corporeo è aumentato e la lunghezza della mandibola è rimasta costante. Dall'analisi svolta sui dati biometrici pregressi, non esistono complessivamente chiare evidenze decadimento qualitativo. Inoltre la Commissione Tecnica ha sempre predisposto piani di prelievo con percentuali modeste di maschi adulti, come si può anche verificare dall'esame dei carnieri, nei quali proporzione di questa classe è stata sempre intorno al 10%. Il monitoraggio biometrico continuativo permetterà comunque sempre di tenere sotto stretta osservazione il rendimento della popolazione e di adottare eventuali contro-misure o aggiustamenti in caso di variazioni significative delle caratteristiche morfometriche degli animali;

per daino maschio di II e III classe il periodo dal primo al 30 settembre, per le indicazioni delle relative Linee di gestione riportate nella Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna, redatta con il coordinamento dell'ISPRA, dove il daino viene definito specie non autoctona e il suo contenimento rappresenta uno degli obbiettivi a medio termine più importanti della strategia gestionale di riassetto delle presenze di Ungulati in Emilia-Romagna;

dell'attuale Atteso che il mantenimento data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Ritenuto inoltre, diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA:

- di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alle specie lepre e coniglio selvatico, individuando la data di apertura alla terza domenica di settembre in considerazione del fatto:
 - che la lepre europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
 - che la posticipazione dell'apertura al 1º ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepre ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare:

- breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B.Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);
- che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata alla 1[^] domenica di dicembre e viene fissato un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi);
- stato di conservazione della che 10 lepre territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che si basa principalmente stato delle popolazioni locali ripopolamento artificiale effettuato dalle Province attraverso istituti previsti dalla legge, quali le zone di ripopolamento e cattura. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati, in relazione alle valutazioni sulle consistenze faunistiche particolari condizioni locali, possono anticipare la chiusura della caccia o ridurre il carniere stagionale, accertato 10 status locale delle popolazione a seguito di censimenti e/o stime di abbondanza;
- che, relativamente alla specie coniglio selvatico, "Sintesi dello l'ISPRA nel documento stato oggetto conservazione delle specie di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. paragrafo successive modificazioni", nel "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per concerne le popolazioni dell'Italia guanto peninsulare e della Sardegna;
- che l'avvio del prelievo venatorio di lepre e coniglio selvatico contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, volpe) evita che si verifichino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie;
- di attenersi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992, in relazione alla data di apertura della caccia al fagiano in quanto la terza domenica di settembre risulta teoricamente

compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento Concepts", anche alla luce di quanto riportato paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il concreto termine della stagione riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *Guida* alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- di confermare per quanto attiene la volpe la data di apertura della 3º domenica di settembre attenendosi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992;
- di confermare per quanto attiene il prelievo del cinghiale in forma collettiva, il periodo dal 1º ottobre al 31 gennaio, entro il quale le Province e la Città Metropolitana di Bologna devono definire l'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi, al fine di alleggerire la pressione venatoria sulle singole specie;
- di avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 1º ottobre al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola specie migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, in quanto:
 - il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre,

seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo post-nuziale;

- la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- sono stati fissati, in relazione ad ogni singole specie interessate, specifici carnieri giornalieri e stagionali;
- di confermare per quanto attiene la caccia nel periodo dal 1° al 31 gennaio l'individuazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bologna nei rispettivi calendari venatori annuali di tre giornate fisse a settimana (anziché consentire la libera scelta al cacciatore come previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992) che, associata alla possibilità di esercitare la caccia nelle zone della Rete Natura 2000 regionale nel mese di gennaio limitatamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica garantiscono un minor disturbo derivante dall'attività venatoria e minori condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo il controllo di eventuali atti di bracconaggio;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani alla terza domenica di agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane nell'abituare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, incidere peraltro sul prelievo della stessa, stabilendo che le Province e la Città Metropolitana di Bologna possano limitare termini e orari;
- di promuovere una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS);
- di differire l'individuazione di un termine entro cui

bandire definitivamente le munizioni contenenti piombo, all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riquardo;

- di confermare il carniere giornaliero e stagionale della 10 e 30 pavoncella rispettivamente di considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) e di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010), nonché con una variazione media annua dal 2000 al 2011 del 20,93% ed una differenza dell'indice di popolazione dal 2000 al 2011 69,73% (Rete rurale nazionale, Censimento dell'avifauna per la definizione del Farmland Bird Index a livello nazionale e regionale in Italia. "Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di confermare per la tortora il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile ("Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna" a cura di P.P Ceccarelli. e S. Gellini, 2011), con una variazione media annua dal 2000 al 2011 dell'1,71% ed una differenza dell'indice di popolazione 2000-2011 del 18,8% ("Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di confermare la caccia in preapertura del merlo e della tortora nelle giornate fisse di giovedì e domenica a partire dal 3 settembre con un carniere giornaliero rispettivamente di 5 capi e di 15 capi, in quanto entrambe le specie sono classificate "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, mentre le limitazioni di ISPRA nelle Linee Guida e nel parere formulato circa il numero di giornate di caccia e il carniere giornaliero non sono corredate da argomentazioni a supporto;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento dalla

terza domenica di settembre al 1º ottobre il prelievo di ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, tortora e merlo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita in tale periodo nelle sole due giornate fisse di giovedì e domenica;

di non limitare alla sola caccia da appostamento il prelievo a ghiandaia, gazza e cornacchia grigia dal 21 gennaio al 31 gennaio e dal 1º gennaio al 31 gennaio per il colombaccio, in quanto per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio, in tale periodo la caccia viene consentita nelle sole tre giornate fisse a settimana individuate dai calendari venatori provinciali;

Ritenuto, infine, in relazione a quanto evidenziato da ISPRA:

- con riferimento al tesserino venatorio, di prevedere per quanto attiene ai doveri del cacciatore per la caccia sia da appostamento fisso che temporaneo che l'annotazione di ogni singolo capo sul tesserino venatorio avvenga ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti;
- con riferimento alla valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000 regionale:
 - di dare atto che l'atto regionale ha la funzione di dettare indirizzi e prescrizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali e per sua natura costituisce una disciplina cornice, in quanto solo l'atto provinciale e della Città Metropolitana di Bologna garantiscono l'effettività dell'esercizio venatorio sul rispettivo ambito territoriale;
 - prevedere, per esigenze di procedimentale ed al fine di non replicare l'attività già compiuta, che i calendari provinciali e della Metropolitana di Bologna riportino prescrizioni individuate nelle valutazioni incidenza dei Piani Faunistici venatori provinciali redatte secondo le direttive regionali, nonché le misure specifiche di conservazione necessarie,

applicazione della normativa vigente e di quanto previsto dalla deliberazione n. 1191 del 30 luglio 2007, avendo ogni Ente già realizzato - con tre gradi di approfondimento - uno studio di incidenza, un piano di incidenza e una valutazione d'incidenza contenenti indicazioni puntuali per ogni sito presente nel territorio di riferimento;

con riferimento al disturbo arrecato dalla caccia nelle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e in vicinanza di pareti rocciose o di altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci prevedere, rupicoli di come già specificato precedentemente, che i calendari venatori provinciali e della Città Metropolitana di Bologna riportino le individuate nelle prescrizioni valutazioni incidenza dei Piani Faunistici venatori provinciali redatte secondo le direttive regionali, nonché le misure specifiche di conservazione necessarie, quanto tali specie sono state oggetto di monitoraggio al fine della costruzione della Rete Natura 2000 così tutte le specie di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE. Nell'ambito della Misura del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sottomisure 1 e 2, sono state predisposte da parte degli Enti gestori le misure specifiche conservazione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) già entrate in vigore in tutto il territorio regionale prevedendo costante monitoraggio е il consequente aggiornamento dei siti della Rete Natura 2000 al fine di garantire la tutela delle specie oggetto delle citate direttive. limitazioni Le previste l'attività venatoria laddove sono presenti le specie di interesse tengono conto pertanto delle peculiarità specifiche dell'habitat che le ospita;

Ritenuto pertanto di definire le disposizioni per la predisposizione dei calendari venatori annuali provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, le specie di cui è consentito l'esercizio venatorio, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri e i periodi di addestramento cani, secondo la formulazione allegata al presente atto;

Considerato inoltre che per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali i calendari venatori provinciali e della Città Metropolitana di Bologna possono contenere ulteriori limitazioni, secondo quanto stabilito all'art. 33, comma 11, della Legge regionale n. 8/1994;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli

A voti unanimi e palesi

delibera

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di approvare ai sensi dell'art. 50, comma 1 della Legge regionale n. 8 del 1994, nella formulazione di cui all'allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale il "Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bologna dei calendari venatori 2015/2016", comprensivo di tre allegati (A, B, C), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2015/2016;
- 4) di stabilire che le Province e la Città Metropolitana di Bologna provvedano alla trasmissione al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie dei calendari venatori adottati;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.